



Dal 1° gennaio acquisti con fatture elettroniche per 3,4 milioni di imprese

È scattato l'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto con la manovra di bilancio del 2018, la misura, sulla base della relazione tecnica al provvedimento, dovrebbe garantire un recupero di gettito di 1,7 miliardi di euro nel 2019 che saliranno a 2,4 miliardi nel 2020.

Le imprese e i lavoratori autonomi che sono interessati dal ciclo passivo e che riceveranno fatture elettroniche, sono stimabili in circa 3,4 milioni, pari al 69,4% di questa tipologia di contribuenti. Dai 4,9 milioni di contribuenti IVA vanno esclusi, infatti, i soggetti in regime forfetario e di vantaggio che si valutano pari a oltre 900mila contribuenti. A questi si potranno aggiungere, sulla base delle stime disponibili, poco meno di 600mila contribuenti persone fisiche con meno di 65mila euro di ricavi che potenzialmente entreranno nel modificato regime forfetario. Sul fronte della emissione delle fatture elettroniche la platea delle imprese interessate dall'obbligo nel 2019 si riduce; oltre che dei già menzionati soggetti in regime forfetario e di vantaggio va considerato che circa un milione di soggetti già emettono fatture elettroniche nei confronti degli enti pubblici e che 1,7 milioni di soggetti emettono solo scontrini e ricevute.

Va ricordato che, a seguito dell'obbligo di invio delle fatture elettroniche alla Pubblica amministrazione, nell'ultimo confronto internazionale disponibile la quota di imprese che emettono fatture elettroniche in Italia è del 30%, quasi il doppio della media UE del 18%. In relazione all'introduzione della fatturazione elettronica Confartigianato, nel corso del 2018, ha svolto una costante attività a tutela delle imprese. In primo luogo, nei confronti di Governo e Parlamento per far intro-

durre norme tese a semplificare il processo di fatturazione elettronica e a far sì che non siano applicabili sanzioni nella fase di avvio (quindi per tutto il 2019) nel caso in cui il comportamento non determini un danno per l'erario. Richieste, in parte, accolte con l'emanazione D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018. Un secondo filone di interventi è stato portato avanti nei confronti dell'Agencia delle entrate, gestore dell'infrastruttura che governa il processo della fatturazione elettronica, finalizzato a ottenere i necessari chiarimenti e a far adattare il processo alle esigenze delle piccole imprese non dotate, in massima parte, di un ufficio amministrativo e che, quindi, delegano gli adempimenti fiscali ad intermediari fiscali di propria fiducia. La terza linea di intervento è stata nei confronti delle imprese associate per mettere in grado gli imprenditori, con il supporto delle strutture territoriali di Confartigianato, di arrivare preparate al nuovo appuntamento.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

I contenuti della Legge di Bilancio da pag. 2

Consulenza del Lavoro:

Lavoro e previdenza, le novità da pag. 12

Credito:

I bandi e la convenzione di Tesoreria da pag. 15

Categorie e Mercato:

Moca scaduta la proroga da pag. 17

LEGGE DI BILANCIO 2019

La Legge di Bilancio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, il testo della legge è composto di 19 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1 composto di ben 1143 commi. A seguire la sintesi delle misure di carattere fiscale:

Clausola di salvaguardia Iva

Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi.

Aliquota Iva dispositivi medici

I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l'aliquota Iva del 10%.

Iva agevolata prodotti di panetteria

L'aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune).

Accise carburanti

Bloccato l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020.

Fiscalità delle imprese immobiliari

Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Estensione del regime forfetario

I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 15	alle 16.30
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 15	alle 16.30
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

Deducibilità Imu immobili strumentali

Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni

Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%.

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, viene modificata con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires.

Detrazione mantenimento cani guida

Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della

detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021).

Tassazione agevolata utili reinvestiti

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un'aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).

Imposta servizi digitali

Viene istituita l'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.

È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019.

Ires enti non a scopo di lucro e Iacp

Abrogata la riduzione alla metà dell'Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). Il calcolo dell'acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'applicazione della nuova disciplina.

Fatturazione elettronica e operatori sanitari

Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Le informazioni fiscali trasmesse all'Sts possono essere utilizzate solo dalle Pa per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi

Viene modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la

memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente concesso al soggetto obbligato all'invio, sotto forma di credito d'imposta compensabile (la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d'imposta).

Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione

Abrogata la norma, introdotta dal "decreto fiscale" (articolo 10, comma 02, DI 119/2018), secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfetario opzionale, sono adempiuti dai cessionari.

Accise autotrasporto

Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni.

Cedolare secca sugli immobili commerciali

Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).

Iper ammortamento

Prorogato, anche per il 2019, l'iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio vengono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina di favore.

Estromissione immobili strumentali

La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali viene estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici

Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).

Bonus verde

Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di sistemazione a verde) si applica anche nel 2019.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

La misura del credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via generale, dal 50% al 25%. L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del bonus.

Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste

Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate.

Credito d'imposta formazione 4.0

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Terzo settore

Nell'ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Canone tv

L'importo del canone tv viene fissato, a regime, a 90 euro.

Credito d'imposta rimozione amianto

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta nella misura del 65%.

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica

Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal DL 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell'Isee) e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

Pir

Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di venture capital, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da Pmi. Si prevede l'innalzamento dal 5% al 10% della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine.

Investimenti in start-up innovative

Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni.

Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno

Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva del 7 per cento.

Consultazione delle fatture elettroniche

Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Sport bonus

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta del 65%.

Esenzione imposta di bollo

Si estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.

Accise birra

Passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato la misura dell'accisa sulla birra. Vengono semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri): per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40%.

Raccolta occasionale prodotti non legnosi

I redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (ossia, quando i corrispettivi per la vendita dei beni non superano i 7mila euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (ad esempio, funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio (a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e relative addizionali), pari a 100 euro.

I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione an-

nuale. Si prevede che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto ministeriale, si applica l'aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l'Iva al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica l'Iva al 10 per cento.

Trattamento fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente.

Zona franca urbana sisma Centro Italia

Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, DI 50/2017) vengono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della Zfu entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto).

Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020.

Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari

Si chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 57-bis del DI 50/2017 ("bonus pubblicità") sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Riduzione crediti d'imposta

Si prevede la riduzione delle misure dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese che realizzano prodotti editoriali e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica.

Credito d'imposta edicole

Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d'imposta (nella misura massima di 2mila euro), parametrato agli

importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività.

Rivalutazione quote societarie

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.

Esenzione Imu comuni terremotati Emilia-Romagna

Nei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'esenzione Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Proroga termini sisma Centro Italia

Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto: i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019; gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019; l'esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero viene estesa fino al 2020; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall'Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1° gennaio 2020; per le attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche.

Zona franca urbana Genova

Le agevolazioni fiscali (esonero dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dalle imposte locali e dai ver-

samenti dei contributi previdenziali e assistenziali) che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della Zfu istituita nel territorio di Genova (a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi) possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure, in alternativa ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4, Dl 109/2018, sono concesse anche per il 2019.

Tali esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici

Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica

Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le altre, si ricordano le seguenti misure: credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto agli acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica; dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km.

Tassa automobilistica per i veicoli storici

Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento

Dal 1° gennaio 2019 aumentano dell'1,35% e dell'1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, agli apparecchi new slot e videolottery.

Disposizioni in materia di giochi

Dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica prevista dal Dlgs 504/1998 è stabilita: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore; per le scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche), nelle misure del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta (al netto delle somme restituite in vincite al giocatore).

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Si ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Abrogazione Iri

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri).

Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d'imposta 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il 2018, non si tiene conto del differimento.

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di

acquisto, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Acconto imposta sulle assicurazioni

La misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni è elevata all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% a partire dal 2021.

Deducibilità perdite su crediti Ifrs 9

I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti "Ifrs 9", iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile Ires e Irap per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'Ifrs 9 e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Principi contabili internazionali

Si introduce la facoltà, in luogo dell'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall'articolo 2, Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (la facoltà è operativa a partire dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge in esame).

Tassazione dei tabacchi lavorati

Si aumenta la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Viene incrementato l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti.

Ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DI 225/2010 in materia di conversione in credito d'imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d'imposta 2017.

La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali specificamente individuate.

Abrogazione Ace

L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata.

Imposta di registro

La norma della legge di bilancio 2018 che ha modificato l'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, stabilendo che per la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, viene qualificata espressamente come di interpretazione autentica.

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta Irap

Nell'ambito della disciplina Irap vengono abrogati: la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentata a 21mila euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni; il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Imu-Tasi per immobili concessi in comodato

La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Acconto cedolare secca

A partire dal 2021 la misura dell'acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene innalzata al 100%.

Imposta di bollo

Dal 2021, la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passa al 100%.

Contributo di sbarco nel comune di Venezia

In alternativa all'imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 euro.

Proroga maggiorazione Tasi

Per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

I SOGGETTI ESCLUSI DALL'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con il DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", successivamente modificato dalla Finanziaria 2019, è stata ampliata la platea di soggetti per i quali, a decorrere dall'1.1.2019, non scatta l'obbligo di emissione della fattura elettronica come di seguito illustrato.

OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI

L'obbligo dell'emissione della fattura elettronica non riguarda le operazioni:

- ➔ con soggetti esteri (UE/extraUE);
- ➔ con soggetti identificati in Italia, a seguito della modifica apportata dall'art. 15, comma 1, DL n. 119/2018;

fermo restando che, previo accordo delle parti, è possibile emettere fattura elettronica anche per le operazioni UE/extraUE.

In particolare, è previsto che per le operazioni con soggetti esteri il campo "Codice Destinatario" va compilato con il codice convenzionale "XXXXXXX". Tale soluzione consente di evitare l'invio dello spedometro estero.

CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETARI

I contribuenti minimi/forfetari:

- ➔ non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni/prestazioni effettuate;
- ➔ per gli acquisti/prestazioni ricevute richiedono copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti/committenti "privati". A tal fine spetta al contribuente minimo/forfettario comunicare al proprio fornitore l'applicazione del relativo regime affinché quest'ultimo non si comporti come con la generalità dei soggetti IVA (emissione della sola fattura elettronica senza fornitura della copia cartacea della stessa).

I soggetti in esame possono comunque scegliere di emettere/ricevere fatture elettroniche. In tal

caso in capo agli stessi scatta anche l'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse/ricevute in formato elettronico.

CONTRIBUENTI IN REGIME EX LEGGE N. 398/91

L'art. 10, comma 01 del DL n. 119/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di emettere la fattura elettronica per i soggetti che:

- ➔ applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche) e
- ➔ nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000. Con riferimento all'esonero per il 2019 assumono pertanto rilevanza i proventi commerciali 2018.

In caso di superamento di detto limite, la fattura elettronica deve essere emessa per loro conto dall'acquirente/committente soggetto IVA e dal punto di vista operativo, ai fini della compilazione della fattura elettronica si rammenta che l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet ha chiarito che in caso di fattura emessa dall'acquirente/committente per conto del cedente/prestatore:

- ➔ occorre valorizzare i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente" inserendo i dati identificativi del soggetto che emette la fattura ed indicando che l'emittente è il "Cessionario/committente";
- ➔ non è necessario predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate alcuna delega per l'emissione della fattura per conto terzi.

ENTI NON COMMERCIALI

Con riferimento agli enti non commerciali va considerato che:

- ➔ se svolgono esclusivamente attività istituzionale non sono soggetti IVA e quindi sono equiparati ai "privati". Come tali, sono identificati dal solo dal codice fiscale e pertanto: non sono tenuti ad emettere fattura; per gli acquisti, ricevono copia cartacea della fattura emessa dal cedente/prestatore, ferma restando la possibilità di: consultare/acquisire le fatture d'acquisto elettroniche dalla propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia (previa apposita richiesta); comunicare al proprio fornitore un codice destinatario/indirizzo PEC presso il quale ricevere le fatture elettroniche. In tal caso si evidenzia che l'ente, non essendo titolare di partita IVA, non può registrare il codice destinatario/indirizzo

PEC nell'apposito registro dell'Agenzia;

- ➔ se svolgono anche attività commerciale sono soggetti IVA e pertanto per le relative operazioni sono tenuti ad emettere fattura elettronica, fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento ai soggetti che applicano il regime di cui alla Legge n. 398/91. Con riferimento alle fatture d'acquisto, per quelle relative all'attività istituzionale trova applicazione quanto indicato al punto precedente mentre per quelle relative all'attività commerciale trova applicazione "ordinariamente" la fatturazione elettronica. Spetta all'ente scegliere la modalità con la quale mantenere separate le due sfere di attività. Ad esempio, è possibile decidere di: utilizzare il codice destinatario/indirizzo PEC soltanto per l'attività commerciale (con la possibilità di registrarlo nell'apposito registro dell'Agenzia delle Entrate), con consegna della copia cartacea delle fatture d'acquisto relative all'attività istituzionale (nelle quali è indicato il solo codice fiscale e non il codice destinatario/indirizzo PEC), da consultare/scaricare dall'area riservata del sito dell'Agenzia. In tal modo le fatture "arrivano" all'ente già separate;

ovvero utilizzare il codice destinatario/indirizzo PEC per tutte le fatture, comunicando ai fornitori dell'attività istituzionale di indicare il solo codice fiscale mentre a quelli dell'attività commerciale di indicare soltanto la partita IVA. In tal caso spetta all'ente, in fase di contabilizzazione, separare le fatture in base alla presenza del codice fiscale/partita IVA; ovvero utilizzare un codice destinatario/indirizzo PEC diverso per ciascuna attività.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL STS

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018, modificato dall'art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. In merito si rammenta che l'invio dei dati al STS riguarda:

- ➔ farmacie pubbliche e private/c.d. "parafarmacie";
- ➔ aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture au-

torizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);

- ➔ medici e odontoiatri;
- ➔ iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- ➔ iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- ➔ iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- ➔ iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- ➔ ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- ➔ iscritti all'Albo dei veterinari.

Preme evidenziare che tale disposizione:

- ➔ prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni/prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
- ➔ riguardando le fatture i cui dati sono da inviare al STS, trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche "privati" relative a spese che possono essere dedotte/detratte nel mod. 730/REDDITI. Conseguentemente, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere "ordinariamente" la fattura elettronica;
- ➔ considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati.

AGRICOLTORI

Gli agricoltori in regime IVA ordinario sono tenuti, come la generalità dei soggetti IVA, ad emettere/ricevere fattura elettronica. L'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica riguarda gli agricoltori in regime di esonero IVA di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (volume d'affari non superiore a € 7.000), già esonerati dall'emissione della fattura (cartacea) e dagli ordinari adempimenti IVA, in capo ai quali è previsto solo l'obbligo di numerazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse (per loro conto dall'acquirente/commit-

tente). Dall'1.1.2019, quindi, l'acquirente/committente deve emettere autofattura elettronica con riferimento ai beni/servizi acquistati da produttori agricoli esonerati, e deve consegnare al produttore agricolo esonerato una copia cartacea dell'autofattura emessa elettronicamente, annotando quest'ultima separatamente ai sensi dell'art. 25, DPR n. 633/72. Con riferimento ai produttori agricoli, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ➔ tenuto conto che le "autofatture" emesse dai committenti/acquirenti e le fatture di acquisto degli agricoltori in regime di esonero IVA transitano comunque dal Sdl, nessuna ulteriore emissione di fattura va effettuata in caso di fuoriuscita in corso d'anno dal regime di esonero IVA;
- ➔ in caso di fattura emessa dalla cooperativa agricola di conferimento per conto dei soci: al fine di rispettare la progressività delle fatture emesse, la cooperativa può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (ad esempio, 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive per singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio, per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.); la cooperativa deve valorizzare i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente", inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il "Cessionario/committente"; considerato che la cooperativa agricola è la destinataria della fattura elettronica, la stessa può inserire il proprio indirizzo telematico come indirizzo del destinatario della fattura e trasmettere (tramite email o altro strumento ritenuto utile) un duplicato del file XML della fattura elettronica o una copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl) al socio, ricordando allo stesso che può consultare/scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", previa apposita richiesta.

IMPOSTA DI BOLLO E LE NOVITA' E LE NUOVE MODALITA' DI ASSOLVIMENTO

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 il Dm 28 dicembre 2018 che, modificando l'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi

fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto), ha stabilito che il pagamento dell'imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Con specifico riferimento alle fatture elettroniche si prevede che il versamento dell'imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. Per consentire il pagamento, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI).

Questa informazione, in particolare, viene riportata all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo. Quanto all'efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Francesco Bandini

bandini@coonfartigianato.fo.it

LEGGE DI BILANCIO 2019

Le principali novità dal 1 gennaio 2019 per lavoro e previdenza

Si fornisce qui di seguito una prima schematizzazione di alcune delle principali novità contenute nella Legge 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) di maggior interesse per i datori di lavoro/sostituti di imposta.

Incentivo per l'assunzione di "giovani eccellenze" (commi 706-717)

Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è previsto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato:

- ➔ di giovani in possesso della laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e conseguito entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, presso Università statali o non statali legalmente riconosciute. E' richiesto anche lo svolgimento di una carriera universitaria brillante con votazione media ponderata di almeno 108/110;
- ➔ di giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età.

L'esonero può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro, proporzionalmente ridotto in caso di contratto a tempo parziale e per le ipotesi di trasformazione di un precedente contratto a termine, in presenza dei previsti requisiti.

Sono esclusi dall'esonero i rapporti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero ai licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale.

L'esonero è sottoposto a revoca, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro di sponga, nei 24 mesi successivi, il licenziamento

individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Incentivi per le aziende dell'autotrasporto (commi 291-292)

Per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, per i conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori, spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Si attendono i necessari chiarimenti da part del Ministero del Lavoro.

Incentivi per le assunzioni nel Mezzogiorno (comma 247)

Confermato anche per gli anni 2019 e 2020 gli incentivi riconosciuti per le assunzioni a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Si attendono, ora, le necessarie istruzioni INPS per l'applicazione delle disposizioni in esame, nonché dell'incentivo.

Incentivo INAIL per mantenimento in forza di soggetti con disabilità da lavoro (comma 533)

È introdotto uno specifico incentivo per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione di specifici interventi.

La misura dell'incentivo è pari al 60% della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore dalla data di manifestazione della volontà da parte

del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

La pianificazione di questi interventi deve essere approvata dall'INAIL a seguito di progetti che possono essere presentati anche dalle aziende stesse.

È previsto l'integrale restituzione del rimborso nel caso i cui gli interventi previsti nel progetto non vengano poi realizzati "per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro".

Percorsi di alternanza scuola-lavoro (commi 784-787)

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ride-nominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a decorrere già dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:

- ➔ non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- ➔ non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- ➔ non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Si attende apposito decreto ministeriale di attuazione.

Revisione delle tariffe INAIL e differimento dei termini per l'autoliquidazione 2018/2019 (commi 1121-1126)

Viene prevista la riduzione delle tariffe Inail, con l'abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72% e il decremento delle risorse destinate dall'Inail per finanziare gli incentivi, la revisione nonché dei meccanismi di liquidazione delle rendite e degli indennizzi.

Per consentire la revisione delle tariffe, l'autoliquidazione 2018/2019 è spostata dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.

Restano, invece, confermati i termini di scadenza (18 febbraio 2019) per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista pari al 15,24%.

Smart work (comma 486)

I datori di lavoro, negli accordi per il ricorso al lavoro agile (smart work), sono tenuti a riconoscere una priorità alle richieste formulate:

- ➔ dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
- ➔ dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.

Potenziamento Ispettorato del Lavoro e Sanzioni per il lavoro irregolare (comma 445)

Prevista l'assunzione di circa 900 ispettori in più nel triennio 2019-2021 presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per garantire maggiore tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, la norma prevede un aumento degli importi di diverse sanzioni; in particolare:

- ➔ incremento del 20% delle sanzioni previste per:
 - il "lavoro nero" (cd. "maxi-sanzione"): questo il nuovo importo delle sanzioni, per ciascun lavoratore irregolare:
 - da 1.800 a 10.800 €, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
 - da 3.600 a 21.600 € in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
 - da 7.200 a 43.200 € in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro;
 - le violazioni in materia di somministrazione, appalto e distacco non leciti; la sanzione per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa passa quindi da 50 a 60 €, ma - per come è scritta la norma - non sembrano cambiare invece i tetti minimi e massimi della sanzione materialmente applicata, che resterebbero dunque pari, rispettivamente, a € 5.000 e € 50.000;
 - le violazioni in materia di orario di lavoro (riposi giornalieri e settimanali, orario massimo di lavoro, ferie annuali, ...);
 - la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva da parte di datori di lavoro esteri che distacchino personale in Italia;

- la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro che saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- ➔ incremento del 10% per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro previste dal d.lgs 81/2008 (l'incremento riguarda sia le violazioni sanzionate in via amministrativa sia quelle punite penalmente).

Le predette somme raddoppiano qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro che sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET (decreto direttoriale 581 del 28.12.2018)

Confermato anche per l'anno 2019 l'incentivo Occupazione NEET a valere sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". È rivolto ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti, aderenti al Programma "Garanzia Giovani". L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità, proporzionalmente ridotto in caso di contratto a tempo parziale e fruibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021. In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI GENNAIO 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,083%	Euribor 3m + 5,350 = 5,033%	Euribor 3m + 6,750 = 6,433%	Euribor 3m + 8,300 = 7,983%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,683%	Euribor 3m + 3,700 = 3,383%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,683%	Euribor 3m + 3,700 = 3,383%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,933%	Euribor 3m + 5,150 = 4,833%	Euribor 3m + 6,300 = 5,983%	Euribor 3m + 8,300 = 7,983%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,083%	Euribor 3m + 2,900 = 2,583%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,683%	Euribor 3m + 3,700 = 3,383%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,933%	Euribor 3m + 5,150 = 4,833%	Euribor 3m + 6,750 = 6,433%	Euribor 3m + 8,300 = 7,983%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,683%	Euribor 3m + 3,700 = 3,383%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,683%	Euribor 3m + 3,700 = 3,383%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,933%	Euribor 3m + 5,150 = 4,833%	Euribor 3m + 6,300 = 5,983%	Euribor 3m + 7,500 = 7,183%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,083%	Euribor 3m + 2,900 = 2,583%	Euribor 3m + 3,800 = 3,483%	Euribor 3m + 4,900 = 4,583%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,683%	Euribor 3m + 3,700 = 3,383%	Euribor 3m + 4,700 = 4,383%	Euribor 3m + 5,400 = 5,083%

Contributi per fiere all'estero

La Camera di Commercio della Romagna stan-
zia un fondo di 250.000,00 euro per incentivare
lo sviluppo economico e la competitività delle PMI
attraverso la partecipazione a fiere all'estero.

Il bando 2019 agevola le spese relative alla par-
tecipazione con propri spazi espositivi alle fiere
all'estero organizzate tra il 1° gennaio e il 31 di-
cembre 2019.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo
perduto, concesso in regime "de minimis", pari al
50% delle spese ammissibili fino a un massimo di:

- ➔ €. 1.500,00 per fiere in paesi U.E.
- ➔ €. 3.000,00 per fiere in paesi extra U.E.

Sono ammissibili le seguenti spese, al netto di
IVA:

- ➔ Noleggio e allestimento dell'area espositiva
(compresi la fornitura di energia elettrica, even-
tuali servizi di pulizia, assicurazioni),
- ➔ Hostess e interpretariato,
- ➔ Trasporto materiali e prodotti.

Sono escluse le spese di rappresentanza, di
viaggio, navetta/taxi, soggiorno e di produzione di
campionature.

La domanda può essere presentata dalle ore
9.00 del 14 gennaio alle ore 21.00 del 28 febbraio
2019, tramite PEC dell'impresa, al seguente indiriz-
zo di posta certificata: cameradellaromagna@pec.
romagna.camcom.it

Visto che le domande verranno valutate secondo
l'ordine di arrivo, vi invitiamo a presentare la do-
manda quanto prima per farla rientrare fra quelle
agevolabili. Il fatto che la fiera alla quale intendete
partecipare si tenga ad anno inoltrato (es. autunno
2019) e quindi ben oltre il termine di presentazione
del 28/02/2019 assume importanza al solo fine
della rendicontazione.

Per ogni chiarimento o necessità, potete inviare
una e-mail al seguente indirizzo: credito@confarti-
gianato.fo.it

Scadenza proroga di 120 giorni per la comunicazione all'ASL da parte del produttore

Il 19 gennaio 2019 scade la proroga per le imprese per comunicare all'ASL territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di produzione dei MOCA.

La proroga era stata inserita, grazie all'azione di Confartigianato, nel DL proroghe, entrato in vigore il 22 settembre 2018, prevedendo quattro mesi in più per adeguarsi alla norma che disciplina i materiali destinati alla conservazione e all'uso di prodotti alimentari. Grazie all'azione condotta da Confartigianato è stata, infatti, rinviata la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni riguardante i cosiddetti «materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti» (denominati Moca), ovvero piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto con alimenti, scatole della pizza, imballaggi, materiali e oggetti a contatto con acqua e non solo.

La normativa prevede l'obbligo per gli operatori del settore dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (produttori, importatori, distributori) di notificare all'autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso lo Sportello unico per le attività produttive. Sono interessate tutte le imprese che effettuano produzione in proprio o per conto terzi di materiali destinati a venire a contatto con alimenti materie prime destinate alla produzione di Moca; trasformazione di materie prime, come la produzione di oggetti in ceramica destinati al packaging alimentare. Sono coinvolte anche le aziende di assemblaggio (ad esempio, la produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici); le attività di stoccaggio svolte a supporto di imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o Moca. Non sono esenti neppure le imprese di distribuzione all'ingrosso ovvero tutti gli operatori economici che svolgono attività di commercio, distribuzione all'ingrosso, importazione di materie prime o Moca, destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari, anche attraverso e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari.

**Per informazioni contattare Giuseppe Mercatali
0543-452960.**

Edilizia

La caduta degli investimenti pubblici: lo spread con l'Europa vale 17,1 miliardi di euro

Nel recupero degli investimenti manca la componente della domanda pubblica. Nel 2017 gli investimenti pubblici si posizionano su un livello inferiore del 37,7% rispetto al picco del 2009. L'Italia è ultima in Europa per investimenti pubblici. Nelle previsioni per il 2018 gli investimenti pubblici in Italia sono al minimo storico dell'1,9% del PIL, con un divario di 0,9 punti rispetto al 2,8% della media UE, spread che vale 17,1 miliardi di euro. Persi 122 mila posti di lavoro nelle Costruzioni a seguito della caduta degli investimenti pubblici. Una analisi controfattuale evidenzia che il calo degli investimenti pubblici in Costruzioni rispetto all'1,8% del PIL registrato nella media del quinquennio 2005-2009 equivale, in termini di input di lavoro, ad un calo di 122 mila occupati nelle imprese delle costruzioni. Nel 2018 segnali di recupero delle gare d'appalto, ma nel 2017 l'importo delle gare perfezionate è inferiore di 4,1 miliardi al livello del 2014. L'analisi delle procedure di affidamento di lavori in appalto - importo maggiore di 40 mila euro - evidenzia nel primo quadrimestre 2018 un andamento positivo, con un incremento del 31,2% dell'importo complessivo delle gare perfezionate, che consolida il +12,5% registrato nel 2017. Investimenti bloccati per 4 miliardi di euro per 647 opere incompiute. Nel 2017 sono 647 le opere incompiute che sottraggono investimenti pubblici bloccati per effetto dell'incompiutezza degli interventi per 4 miliardi di euro. Nell'ultimo anno le opere incompiute si sono ridotte del 14% e l'importo degli investimenti bloccati è diminuito dell'8,2%. Servono 4,4 anni per un'opera pubblica, più della metà sono "tempi morti". I tempi di realizzazione delle opere sono elevati, sostanzialmente stazionari (riduzione di 0,1 anni) nell'arco degli ultimi quattro anni. Più della metà del tempo non è operativo, influenzato dai procedimenti burocratici e autorizzativi: i tempi di attraversamento, calcolati come l'intervallo temporale che intercorre tra la fine di una fase e l'avvio della successiva, sono pari a 2,4 anni e rappresentano il 54,3% della durata dell'opera.

credito@confartigianato.fo.it

Empowerment di genere

SUPERARE GLI STEREOTIPI PER UNA VERA UGUAGLIANZA



GIOVEDÌ
24
GENNAIO 2019

ore 17.45
registrazione partecipanti

ore 18.00
inizio lavori

Relazione di

Patrizia Carpi,

presidente Donne Impresa Confartigianato Forlì

Una riflessione sul significato di empowerment di genere, concetto poco noto ma fondamentale. Esso infatti indica il processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere sociale e personale e volto, in particolare, a fare in modo che le donne siano ascoltate, che le loro conoscenze ed esperienze vengano riconosciute; che le loro aspirazioni, i loro bisogni, le loro opinioni e i loro obiettivi siano presi in considerazione; che possano partecipare ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale.

Un approfondimento pensato per chiarire il ruolo della donna in ambito professionale, offrendo spunti e suggerimenti sulla corretta gestione del potere e della leadership.

A seguire, momento conviviale.

È gradita conferma di partecipazione


Confartigianato
FORLÌ

Sede di Confartigianato Forlì - Viale Oriani 1 Forlì
Tel. 0543 452811 - confartigianato@confartigianato.fo.it
www.confartigianato.fo.it